

NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA DEFINIZIONE DI *DEFAULT*

Carrefour Banque - Succursale italiana (di seguito, "**Carrefour Banque**") ha dato attuazione alla nuova disciplina comunitaria in materia di classificazione della clientela inadempiente, ovvero in stato di *default*, così come introdotta dall'Autorità Bancaria Europea (cd. "*European Banking Authority*" o "EBA") al fine di uniformare l'approccio tenuto a tal riguardo dalle banche dei singoli Stati membri.

PRINCIPALI NOVITÀ

Progressa disciplina	Nuova disciplina
Il cliente è classificato in <i>default</i> se, per oltre 90 giorni consecutivi, ha maturato un arretrato almeno pari al 5% del totale delle esposizioni tenute nei confronti della banca.	Il cliente è classificato in <i>default</i> se, per oltre 90 giorni consecutivi, supera le seguenti soglie di rilevanza : <ul style="list-style-type: none">• su importi di ammontare superiore a € 100 (complessivamente riferiti a tutte le esposizioni come arretrati su finanziamenti, utilizzo oltre la linea di credito accordata o sconfinamento sul conto corrente);• 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni tenute nei confronti della banca.
Per evitare la classificazione a <i>default</i> , è consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente.	Non è più consentita la compensazione d'iniziativa della banca, la quale sarà pertanto tenuta a classificare il cliente a <i>default</i> anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Lo stato di <i>default</i> viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza nei confronti della banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.	Lo stato di <i>default</i> permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 575, art. 178**, il quale introduce specifiche disposizioni sul *default* di un debitore (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0575>);
- **Regolamento delegato (UE) della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, n. 171**, il quale definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L.2018.032.01.0001.01.ITA>).